

ORIGINALE

Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa:

Sett. XI

Rep. Albo

04-08-2008

Il Resp. del servizio

L'Istruttore Amministrativo

(M. Striano)

CITTÀ DI RAGUSA**SETTORE XI****DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

Annotata al Registro Generale In data - 4 AGO. 2008 N. 1828	OGGETTO: esercizi di ottico all'interno di centri commerciali – nulla osta al rilascio
N. 109 Settore XI Data 31/07/2008	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI**BIL.****CAP.****IMP.****FUNZ.****SERV.****INTERV.****IL RAGIONIERE**

L'anno duemilaotto, il giorno 31 del mese di luglio, nell'ufficio del settore XI, Pianificazione e Sviluppo Economico, il Dirigente, Dr. Giuseppe Mirabelli ha adottato la seguente determinazione:

Richiamate le istanze delle ditte "Arte ottica s.r.l." del 26 ottobre 2006 e "Angelo Randazzo s.p.a." del 9 maggio 2007 con le quali è stata chiesta l'autorizzazione ad esercitare l'attività di ottico all'interno, rispettivamente, dei centri commerciali "Le Masserie" e "Ibleo";

Vista la legge regionale 9 luglio 2004 n. 12, che, fermo restando il possesso dei requisiti professionali, come indicati dall'art. 71 della L.R. 1 settembre 1993, n. 25, definisce in presenza di quali circostanze è possibile rilasciare l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di ottico;

Dato atto che, attenendosi alle prescrizioni di cui al 1° comma dell'art. 1 della citata legge n.12, non sarebbe possibile acconsentire al rilascio della richiesta autorizzazione, poiché, assommando a sedici il numero degli esercizi di ottico attivi in città, a fronte di 72.000 residenti circa, viene largamente superato il rapporto di un ottico ogni ottomila abitanti che la legge citata ritiene ottimale;

Rilevato che il verificarsi di tale circostanza fa passare in secondo piano il fatto (favorevole ai richiedenti) che per entrambi la distanza dei nuovi esercizi dal più vicini esercizi di ottica esistenti sia ben superiore ai 300 metri;

Considerato, tuttavia, che la ditta Arte Ottica, a supporto e integrazione della citata istanza, ha successivamente fatto pervenire il parere, appositamente rilasciatole, da uno studio legale nel quale, fra le altre problematiche affrontate, viene evidenziato come la peculiarità costituita dalla collocazione dell'esercizio all'interno di un centro commerciale potrebbe costituire motivo di giustificazione per l'applicazione del comma 2 dello stesso art. 1 della citata legge regionale n. 12;

Richiamato il 2° comma citato, che testualmente recita:

*"Qualora sussistano **comprovate esigenze territoriali**, l'autorità comunale competente provvede al rilascio della relativa autorizzazione o al trasferimento di una autorizzazione esistente, in deroga alle disposizioni di cui al comma 1, dopo aver acquisito il **parere obbligatorio** della commissione provinciale presso la camera di commercio di cui all'art. 8 del regolamento di esecuzione"* di cui al DPR. 1 giugno 1965 n. 64;

Ritenuto che se le motivazioni addotte dalla ditta Arte Ottica per un esame della istanza alla luce della suddetta disposizione sono legate alla peculiare collocazione dell'esercizio all'interno di un centro commerciale, le decisioni conseguenti non possano non interessare anche la ditta Angelo Randazzo s.p.a. ;

Considerato che già in tre precedenti occasioni (determine dirigenziali n. 64/XI e n. 65/XI del 03/08/2006 e n. 79/XI del 19/07/ 2007) questo Ufficio ha ritenuto di discostarsi dai parametri numerici dettati dal comma 1 dell'art. 1 della legge citata, in ossequio ad un atto di indirizzo formulato dalla Giunta Municipale con deliberazione n. 293 del 1 agosto 2006;

Ricordato che nella citata deliberazione la G.M. ha formulato delle linee guida, alle quali l'Ufficio è autorizzato ad attenersi ogni qual volta "la legge rimetta l'adozione di atti di gestione, quali il rilascio di autorizzazioni o nulla osta, a valutazioni basate sulle esigenze territoriali" ;

Ritenuto, per un maggior approfondimento di tale problematica, anche alla luce del parere richiesto alla Commissione Ottici presso la CCIAA di Ragusa con nota n. 86888 del 13 novembre 2007 e da questa fornito in data 30 maggio 2008, di dover stilare una specifica memoria (allegata al presente atto), il cui contenuto si intende integralmente quivi richiamato;

Richiamata la deliberazione n. 293 del 1 agosto 2006, con la quale l'Amministrazione ha formulato le proprie linee guida, costituenti atto d'indirizzo in tema di regolamentazione delle attività economiche;

Dato atto che, nella parte dispositiva della citata delibera:

☐ alla lettera a) si precisa che "Ogni atto teso a programmare o a regolare l'avvio o il

trasferimento di un'attività economica del genere in premessa citato, dovrà tenere conto in primo luogo dell'interesse del cittadino in quanto consumatore." E che "Pertanto, ove non diversamente disposto dalla legislazione, esso dovrà essere improntato non già al contenimento del numero di autorizzazioni rilasciabili, quanto alla loro diffusione, finalizzata ad agevolare la libera intrapresa, favorire la concorrenza e valorizzare gli ambiti urbani attraverso una maggiore disponibilità di ogni tipo di servizio .

- ☐ alla lettera b) si auspica che i servizi aventi natura economico-commerciale "siano presenti in maniera quanto più possibile omogenea sul territorio comunale, anche con riferimento alla popolazione residente e/o che giornalmente si reca nelle varie circoscrizioni della città "
- ☐ alla lettera c) si riconosce che "eventuali autorizzazioni in deroga, purchè consentite dalla legge, legate a particolari e ravvisate esigenze territoriali, potranno accompagnarsi all'apposizione di un vincolo di sede o di attività alla quale questa è complementare"

Ritenuto, pertanto, sulla base delle considerazioni esplicitate nella "memoria" allegata alla presente determinazione, di riconoscere che nei confronti delle istanze di apertura degli esercizi di ottica, avanzate dalle ditte "Arte Ottica s.r.l." e "Angelo Randazzo s.p.a.", in quanto da allocare all'interno di centri commerciali nei quali tali attività non sono presenti, "sussistono le comprovate esigenze territoriali", di cui al comma 2 dell'art. 1 della l.r. 9 luglio 2004 n.12, che consentono di derogare ai limiti di cui al comma 1 dello stesso articolo;

Considerato, altresì, che, essendo tale deroga giustificata solo dalla esigenza, ritenuta di pubblico interesse, di concorrere a connotare le due grandi strutture commerciali di caratteristiche di attrattività (verso aziende esterne), competitività (nei confronti di territori più o meno limitrofi) e concorrenzialità (tra le imprese del settore e a favore dei consumatori), sia giustificato vincolare le richieste autorizzazioni ai centri commerciali all'interno dei quali è stata proposta la allocazione, salvo che una diversa normativa non faccia *venir meno i parametri limitativi di cui all'art. 1 della citata legge regionale;*

Richiamato l'art. 47 (Compiti dei dirigenti) dello Statuto Comunale, nonché l'art. 53 del vigente Regolamento di Organizzazione;

D E T E R M I N A

1. Per le motivazioni espresse in premessa e nella "memoria" richiamata, che fa parte integrante della presenta, autorizzare il competente ufficio del settore a predisporre, previa verifica del possesso di tutti i requisiti di legge, a favore delle ditte Arte Ottica s.r.l. e Angelo Randazzo s.p.a. le autorizzazioni all'apertura di un nuovo esercizio di ottica, rispettivamente nei locali siti presso il centro commerciale "le masserie" e presso il centro commerciale "Ibleo".
2. Disporre che i titoli autorizzatori di cui al precedente punto siano vincolati ai centri commerciali nei quali ricadono i locali per i quali i medesimi titoli sono rilasciati, almeno fino a che una diversa normativa non faccia *venir meno i parametri limitativi di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale 9 luglio 2004 n. 12, previa specifica sottoscrizione di accettazione della predetta condizione da parte della ditta interessata.*

Il Dirigente del I Settore il Segretario Generale
Ragusa, li 01-08-2008
Per presa visione:
Il Direttore Generale Il Sindaco
Ragusa, li

IL DIRIGENTE DEL SETTORE XI

Dr. Giuseppe Mirabelli

Allegati: "Memoria in merito a istanza di rilascio autorizzazione all'esercizio di ottico all'interno di centri commerciali" (parte integrante), copia richiesta parere del 13 novembre 2007, parere della commissione ottici.

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa _____

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 11 AGO. 2008 _____

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(Tagliarini Sergio)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 11 AGO. 2008 al 17 AGO. 2008

Ragusa 18 AGO. 2008 _____

IL MESSO COMUNALE